

N. 333 / PATR.



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL DIRETTORE CENTRALE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI GENERALI

DECRETO DI CONCESSIONE

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n.265 sono state trasferite alla Regione le funzioni e le competenze in materia di gestione dei beni già appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, tra le quali il rilascio delle concessioni amministrative relative all'utilizzo dei beni in parola;


ATTESO che con legge regionale 3 luglio 2002, n.16 e successive modifiche ed integrazioni sono state adottate le disposizioni relative al riassetto organizzativo in materia di demanio idrico;

VISTO l'articolo 34 ter della L.R. 16/2002 con il quale viene previsto che l'uso dei beni appartenenti al Demanio Idrico Regionale venga accordato con decreto del Direttore Regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio, ora Direttore Centrale del Patrimonio e dei Servizi Generali, sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, che ne stabilisca la durata, l'ammontare del canone ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione viene accordata, le condizioni per l'utilizzo del bene e le sanzioni per il mancato rispetto;

VISTA la deliberazione giuntale n.1358 dd. 16.05.2003 con la quale sono stati individuati i criteri per il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo dei beni del Demanio Idrico di competenza della Direzione Regionale degli Affari Finanziari e del Patrimonio, ora Direzione Centrale del Patrimonio e dei Servizi Generali;

VISTO il Disciplinare n. 9777 di Rep. dd. 22.3.1963 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Udine, così come approvato dal Magistrato alle Acque di Venezia con decreto 12540/1 dd.2.8.1963, con il quale è stato concesso alla

Cellulosa Italiana S.p.A. l'attraversamento con ponte in cemento armato sul canale Banduzzi Nord e l'attraversamento con ponte in parte fisso in cemento armato e in parte girevole in ferro sul Canale Industriale per l'accesso alla darsena dello stabilimento industriale, beni iscritti al demanio idrico individuati in Comune di Torviscosa, Fg. 19, mappale incensito (parte), venuto a scadere il 1° agosto 1993;



VISTA la lettera dd. 28.5.1999 con la quale la S.p.A. Industrie Chimiche Caffaro, subentrata alla Cellulosa Italiana S.p.A., ora Caffaro S.p.A., ha avanzato istanza di rinnovo per la concessione di cui trattasi;

VISTO ancora l'articolo 34 bis della citata L.R. 16/2002, che individua le procedure per il rilascio delle concessioni amministrative, con particolare riferimento ai pareri vincolanti da acquisire in funzione dell'utilizzo previsto;


PRECISATO che per il rinnovo della concessione in esame il comma 4 del succitato articolo 34 bis considera già acquisito il parere idraulico previsto dal comma 1 dell'articolo in parola, peraltro confermato dalla Direzione regionale dell'Ambiente con nota AMB 24285 /UD/INO/1090 dd. 23.5.1995;

ATTESO che, trattandosi di opere eseguite antecedentemente all'entrata in vigore della legge 08.08.1985, n.431, le stesse non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 490/1999;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.0106/Pres. dd. 23.04.2003 con il quale, in attuazione del comma 1 dell'articolo 57 della L.R. 16/02, è stato adottato il Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni dei beni facenti parte del Demanio Idrico Regionale in riferimento alle specifiche categorie di utilizzi;

ATTESO che, in applicazione del citato Regolamento (punto 2A1 b), il canone annuo relativo alla presente concessione viene quantificato in complessivi Euro 830,00, così calcolati:

- n. 2 ponti carreggiabili X Euro 150,00 cadauno + Euro 1,00/mq. X 530 mq. = Euro 830,00;



ATTESO che la Società interessata ha con nota prot. 051 non datata accettato il canone concessorio come sopra quantificato, chiedendo il rilascio della concessione per un periodo di anni nove, compatibile con la determinazione dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 1358/2003 in materia di durata delle concessioni stesse;

PRESO ATTO che la Società interessata ha provveduto al pagamento in via anticipata dell'importo di Euro 830,00, pari alla prima annualità del rapporto concessorio, ed ha altresì provveduto a fornire adeguata garanzia in virtù degli obblighi assunti dalla presente concessione, costituendo apposito deposito cauzionale, pari ad un'annualità del canone concessorio presso la Tesoreria regionale;

RITENUTO pertanto di poter rilasciare alla Caffaro S.p.A. la concessione per gli attraversamenti con ponte in cemento armato sul canale Banduzzi Nord e con ponte in parte fisso in cemento armato e in parte girevole in ferro sul Canale Industriale per l'accesso alla darsena dello stabilimento industriale, beni demaniali più sopra meglio descritti, al canone annuo di Euro 830,00, per un periodo di anni nove dall'1.1.2004 al 31.12.2012, alle condizioni previste dal presente decreto e che è fatto obbligo al concessionario di osservare, pena la revoca della presente concessione;

VISTA la Legge Regionale 16/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione giuntale n.1358 dd. 16.05.2003;

D E C R E T A



ARTICOLO 1. Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, è rilasciata alla Società Caffaro S.p.A., con sede legale a Milano in Via Borgonuovo 14, la concessione per il mantenimento di n. 2 attraversamenti con ponte in cemento armato sul canale Banduzzi Nord e con ponte in parte fisso in cemento armato e in parte girevole in ferro sul Canale Industriale, per l'accesso alla darsena dello stabilimento industriale, relativamente ai beni iscritti al demanio idrico individuati in Comune di Torviscosa, Fg. 19, mappale incensito (parte, di mq.530), come meglio identificati nella planimetria allegata sub "A " al presente decreto, del quale la stessa costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2. La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dall'1.1.2004 e fino al 31.12.2012. Alla sua scadenza la concessione potrà essere rinnovata su domanda della Società interessata da avanzare sei mesi prima della scadenza medesima solo con altro atto scritto e con le eventuali modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Regionale, risultassero necessarie per adeguare le opere alle condizioni dei luoghi e dei corsi d'acqua.

La concessione potrà essere revocata in ogni tempo, qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Regionale risultasse di pregiudizio agli interessi idraulici o per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione



Regionale. Il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 in relazione al pagamento del canone annuale.

In caso di revoca, rinuncia, mancata rinnovazione o di pronunciata decadenza il concessionario dovrà rimettere, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, a sue totali spese, ogni cosa allo stato di pristino entro un termine concordato tra le parti.

ARTICOLO 3. Il canone annuo è determinato in Euro 830,00 (ottocentotrenta/00), da pagarsi anticipatamente in rate scadenti il febbraio di ogni anno.

Il canone sarà aggiornato in base all'articolo 57 della legge regionale 16/2002.

Il mancato pagamento anche di una sola rata entro 60 giorni dal termine indicato, comporterà la revoca della presente concessione.

Il canone annuale è dovuto anche qualora il concessionario non voglia far uso di tutto o di parte del bene oggetto della presente concessione. Il canone potrà essere comunque rideterminato qualora per cause naturali i beni oggetto della presente concessione subissero modificazioni tali da limitare l'utilizzazione della concessione stessa. Il concessionario si impegna a corrispondere il canone dovuto indipendentemente dalla richiesta all'Amministrazione Regionale, che si assume l'obbligo di comunicare gli aggiornamenti intervenuti al concessionario.

ARTICOLO 4. Il concessionario si impegna ad utilizzare il bene oggetto della presente concessione per le finalità indicate dall'articolo 1 del presente decreto, comportando l'utilizzo diverso o la subconcessione dello stesso a terzi, anche a titolo gratuito, la revoca del presente decreto.

ARTICOLO 5. Sono a carico del concessionario tutte le opere necessarie per la difesa delle proprietà demaniali e del buon regime dei due canali interessati dagli

attraversamenti in parola in dipendenza della concessione in essere, tanto se il bisogno di dette opere si riconosce al presente quanto se viene accertato in seguito.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli con la concessione, né variarli e dovrà lasciare libero accesso alle aree oggetto di concessione al personale dell'Amministrazione Regionale per gli adempimenti dei propri compiti istituzionali.

Le opere oggetto della presente concessione devono essere mantenute in conformità dei progetti relativi alle stesse in relazione alle quali era stato rilasciato il disciplinare dal Magistrato alle Acque di Venezia n. 9777 di rep. dd. 22.3.1963.

L'eventuale modifica delle suddette opere dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione concedente su richiesta scritta del concessionario.

ARTICOLO 6. La concessione s'intende assentita senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e di quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica, di tutela paesaggistico ambientale ed in qualsiasi altra materia attinente la presente concessione.

ARTICOLO 7. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e ai beni nell'esercizio della presente concessione.

Il concessionario si impegna a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi reclamo, azione o molestia che possano essere promossi da terzi in dipendenza della presente concessione.

ARTICOLO 8. L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità, per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dei beni oggetto della presente concessione.

ARTICOLO 9. Il concessionario si obbliga ad accettare che la Regione, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, oppure si rivalga sullo stesso per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, ciò anche nel caso in cui la Regione non si avvalga della facoltà di revocare la presente concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

ARTICOLO 10. Il presente decreto viene trasmesso in tre originali alla Caffaro S.p.A. affinché quest'ultima provveda, pena la decadenza della presente concessione, alla registrazione fiscale del medesimo presso l'Ufficio del Registro entro i termini di legge.

Ad avvenuta registrazione fiscale, una copia del decreto dovrà essere trasmessa al Servizio del Demanio della Direzione Centrale del Patrimonio e dei Servizi Generali.

ARTICOLO 11. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione sono a carico del concessionario.

Le parti dichiarano i seguenti codici fiscali:

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 80014930327

- Società Caffaro Spa: 08140590582

ARTICOLO 12. Ferma restando la sede legale della Regione in Trieste, Piazza d'Italia 1, ogni comunicazione inerente la presente concessione si intenderà validamente effettuata presso la Direzione Centrale del Patrimonio e dei Servizi Generali in Trieste, Corso Cavour 1.


Con il presente decreto viene accertata l'entrata complessiva di Euro 7.470,00 così suddivisa:

- Euro 830,00 sul capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2004 (già corrisposta dal concessionario) per il periodo dall'1.1.2004 al 31.12.2004;
- Euro 830,00 (più gli aggiornamenti calcolati in applicazione del Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 57, comma 1, della L.R. 16/2002) sui relativi capitoli degli stati di previsione dell'entrata per gli esercizi finanziari dal 2005 al 2012, corrispondenti al capitolo 752/2004.

Trieste, 11 marzo 2004

IL DIRETTORE CENTRALE


dott. Alessandro Baucero



REGISTRATO A CERVIGNANO IL 10.03.2004
N. 507 Mod. III Liquidato € 133,24
(CENOTRIMENTALE/24)
.....) di cui €
per tassa ipotecaria.



IL DIRIGENTE
(Dott. Massimo ARVOLINO)
IL CAPO AREA SERVIZI
Dott. Raffaele Falconieri



IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Alessandro [Signature]



REGISTRATO A CERVIGNANO
PER ALLEGATO
AL VOTO N. 504

IL DIRIGENTE
[Signature]
IL CAPO AREA F.F.
[Signature]

Comune

d i

Cervignano

UFFICIO DEL TERRITORIO DI UDINE

Comune TORVISCOSA		Estremi catast. FG 19	Scala 1/2000
Oggetto CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BASDOZZI CON 2 PONTI...			Prot./rif. inc. 17293/631/99
Tecnico Geom. Roberto [Signature]	Capo settore [Signature]	Il Direttore Dott. Giancarlo PASCOLI	data elab. grafico 18/03/1999

